



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche.
Promozione.
tel. 055-4383747
fax 055-4383150

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013. Proroga scadenza autorizzazione per nuovo impianto e reimpianto.

Alle Organizzazioni professionali agricole e cooperative

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

Al Collegio dei Periti Agrari

Ai Consorzi di tutela dei vini DOP e IGP

e, p.c., agli Uffici territoriali della Regione Toscana

al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale delle politiche internazionali
e dell'Unione Europea
Ufficio PIUE VII - Settore vitivinicolo



Con la presente si ricorda a tutti i soggetti in indirizzo l'imminente scadenza delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli concesse ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013 nel corso del 2016 e del 2017.

In particolare, da verifiche effettuate nel sistema informativo di ARTEA, risultano ancora da impiantare:

- circa 119 ettari, che si riferiscono a 165 autorizzazioni per nuovi impianti viticoli concesse nel corso del 2016 e che sono state oggetto di proroga per la calamità naturale (siccità) verificatasi nel 2017,
 - e circa 283 ettari, che si riferiscono a 490 autorizzazioni per nuovi impianti viticoli concesse nel corso del 2017, non utilizzate o utilizzate in parte,
- per un totale di poco più di 400 ettari.

Le prime autorizzazioni (concesse nel 2016) scadono il prossimo 25 maggio e le seconde (concesse nel 2017) il prossimo 28 giugno.

Rispetto alla superficie totale concessa nel corso delle due annate, pertanto, risulta ad oggi impiantati solo l'80% della superficie concessa nel 2016 e addirittura solo il 49% di quella concessa nel 2017.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 69, comma 3 e 4 della legge 238 del 2016, la mancata realizzazione del vigneto entro la data di scadenza delle autorizzazioni per nuovo impianto, comporta una **sanzione pecuniaria** (da 500 a 1.500 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie non impiantata) ed una sanzione accessoria che comporta l'**esclusione da uno a tre anni dalla partecipazione alle misure** del Programma nazionale di sostegno (ristrutturazione e riconversione dei vigneti, promozione nei paesi terzi ed investimenti).

Per quanto detto, si invitano i soggetti in indirizzo a ricordare agli interessati le scadenze sopra richiamate, dando la più ampia diffusione possibile alla presente comunicazione.

Si coglie altresì l'occasione per ricordare che è consentita la modifica della data di scadenza di una autorizzazione nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali previsti al paragrafo 2, articolo 2 del regolamento (UE) n, 1306/2013 di seguito elencati:



- a) il decesso del titolare,
- b) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda.
- c) una fitopatìa che colpisce la totalità o parte delle colture del titolare della autorizzazione,
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda,

mentre l'incapacità professionale di lunga durata non dà diritto alla proroga della autorizzazione ma consente di non applicare al titolare le sanzioni amministrative sopra richiamate.

Sono pervenute, da parte di alcuni Uffici territoriali regionali, richieste di chiarimento in merito alla possibilità di modificare la data di scadenza delle autorizzazioni a causa della dichiarazione dello stato di emergenza regionale decretato dal Presidente della Giunta regionale lo scorso 18 novembre, a seguito del verificarsi di intensi fenomeni idrogeologici con livelli straordinari di piogge associati a raffiche di vento, tali da determinare esondazioni di corsi di acqua con conseguenti allagamenti di intere frazioni e aree produttive, smottamenti e attivazione di movimenti franosi, con danni diffusi al patrimonio pubblico e privato.

Sulla questione si è proceduto ad un confronto con il competente Ministero, che legge la presente in copia conoscenza, concordando sulla possibilità di prorogare la data di scadenza delle autorizzazioni qualora l'azienda titolare delle medesime non abbia potuto realizzare l'impianto a causa degli eventi meteorologici avversi sopra richiamati, **che hanno interessato l'intero territorio regionale.**

Si precisa inoltre che tale possibilità riguarda sia le autorizzazioni per nuovi impianti viticoli che le autorizzazioni al reimpianto, anche se derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto, purché le autorizzazioni siano in corso di validità ed indipendentemente dalla data in cui sono state rilasciate purché tale data non sia successiva al 18 maggio 2020, in quanto lo stato di emergenza regionale è stato dichiarato fino al centottantesimo giorno dalla data di adozione del decreto sopra richiamato, quindi perdura fino al prossimo 18 maggio.

Le aziende interessate a chiedere la proroga delle proprie autorizzazioni al reimpianto e nuovo impianto sono tenute a presentare la DUA di "Richiesta di variazione della autorizzazione", con la quale chiede di posticipare la scadenza della



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche.
Promozione.
tel. 055-4383747
fax 055-4383150

autorizzazione. Considerando la natura dell'evento calamitoso, la loro scadenza può essere prorogata al massimo per un periodo di dodici mesi.

Dal confronto avuto con il Ministero, è emerso che non esistono disposizioni normative che impediscano di usufruire della proroga a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza anche nel caso di autorizzazioni che sono già state prorogate per effetto della calamità naturale (siccità) del 2017.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
(dott. agr. Gennaro Giliberti)

MG